



# COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

*c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari*

*Piazza Marconi, n° 2*

*Tel. 079/763042 - Fax 079/763394*

*E-Mail: [sindaco@comunenughedusn.it](mailto:sindaco@comunenughedusn.it)*

*Prot. n° 263 del 23/01/2023*

## ORDINANZA N° 1 DEL 23/01/2023

### **LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN LOC. DODDI DALLE ORE 08.00 DEL 24/01/2023 ALLE ORE 18.00 DEL 26/01/2023.**

#### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che nelle date che vanno dal 24/01/2023 al 26/01/2023 presso la loc. Doddi, a Nughedu San Nicolò sono previsti dei lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di linea elettrica;

**DATO ATTO** che per il regolare e sicuro svolgimento dei lavori si rende necessario istituire un senso unico alternato in corrispondenza dei punti in cui si svolgeranno i lavori.

**VISTO** l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 Aprile 1992 n°285 e successive modificazioni ed integrazioni;

**AVVALENDOSI** delle leggi in materia;

#### **ORDINA**

Per quanto specificato in premessa, che durante lo svolgimento dei lavori sopracitati **è istituito il senso unico alternato** dalle ore 08.00 del 24/01/2023 alle ore 18.00 del 26/01/2023 presso la loc. Doddi a Nughedu San Nicolò.

#### **DISPONE**

Che la violazione della presente Ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n°152/2006, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata **denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.**

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e trasmessa al locale Comando Stazione Carabinieri che sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 23/01/2023

Il Sindaco  
Michele Carboni



# COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

*c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari*

*Piazza Marconi, n° 2*

*Tel. 079/763042 - Fax 079/763394*

*E-Mail: [sindaco@comunenughedusn.it](mailto:sindaco@comunenughedusn.it)*

*Prot. 445 del 07/02/2023*

## ORDINANZA N° 2 DEL 07/02/2023

**DIVIETO DI SOSTA E PARCHEGGIO in Piazza Marconi, in data 16/02/2023, dalle ore 08.00 alle ore 03.00 del giorno successivo.**

### IL SINDACO

**VISTA** la richiesta di autorizzazione per la realizzazione della manifestazione denominata “Gioja de Lardajolu” (prot. 353 del 30/01/2023), trasmessa dal Sig. Zappu Angelo, nella sua qualità di Presidente pro tempore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Nughedu San Nicolò che avrà luogo in data 16/02/2023 dalle ore 13:00 alle ore 16:30, che si svolgerà a Nughedu San Nicolò in Piazza Marconi;

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di provvedere al conseguente divieto di transito e di parcheggio nella zona interessata;

**AVVALENDOSI** delle leggi in materia;

### ORDINA

- **IL DIVIETO DI SOSTA E PARCHEGGIO** eccetto per i mezzi autorizzati, in Piazza Marconi, in data 16/02/2023, dalle ore 08.00 alle ore 03.00 del giorno successivo.
- **LA CHIUSURA AL TRANSITO** eccetto per i mezzi autorizzati, in Piazza Marconi – Lato Via Cagliari all’altezza della casa Municipale, in data 16/02/2023 dalle ore 08.00 alle ore 03.00 del giorno successivo.

È consentito il transito e la sosta ai mezzi di soccorso, sorveglianza e servizio oltre che a quelli degli organizzatori, in modo da consentire il regolare svolgimento della sopracitata manifestazione.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

### DISPONE

Che la violazione della presente Ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. n°152/2006, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata **denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.**

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune e trasmessa al locale Comando Stazione Carabinieri che sono incaricati della vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 07/02/2023

Il Sindaco  
Michele Carboni



# COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

*c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari*

*Piazza Marconi, n° 2*

*Tel. 079/763042 - Fax 079/763394*

*E-Mail: [sindaco@comunenughedusn.it](mailto:sindaco@comunenughedusn.it)*

*Prot. 581 del 17/02/2023*

## ORDINANZA N° 3 DEL 17/02/2023

### Smaltimento carcassa di cinghiale investito il 15/02/2023.

#### IL SINDACO

**VISTO** il rapporto del Dr. Cancedda Zeno, Veterinario Ufficiale della ASL di Sassari, con il quale viene certificato il decesso di un cinghiale che durante la notte del 15/01/2023 è stato coinvolto in un incidente con una autovettura presso la SP113 nel Comune di Nughedu San Nicolò;

**CONSIDERATO** che la causa della morte è compatibile con l'urto dell'animale con un autoveicolo;

**EVIDENZIATO** che si rende necessario lo smaltimento e la rimozione a norma della vigente normativa;

**CONSIDERATO** che lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale mediante ditte autorizzate ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 è estremamente difficoltoso, non esistendo in loco un impianto di incenerimento e considerato che quello più vicino dista a vari chilometri di distanza dal territorio comunale;

**DATO ATTO** che ai sensi del suddetto Regolamento lo smaltimento può avvenire mediante combustione o sotterramento in loco lontano da torrenti o falde acquifere;

**VISTA** l'estrema urgenza di adottare opportuni provvedimenti in merito;

**RAVVISATA**, inoltre, la necessità e l'urgenza di distruggere prontamente la carcassa dell'animale morto, a salvaguardia della salute pubblica onde evitare la dispersione di materiale potenzialmente pericoloso per la trasmissione di malattie infettive del suino (Peste Suina Africana);

**VISTO**

- il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n° 1265/1934;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;
- il D.P.R. 17/05/96 n° 362;
- il D.L. 09/07/2003 n° 225;
- il regolamento CE n. 1069/2009;
- l'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce la competenza del Sindaco in termini di adozione di ordinanze contingibile e urgente in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica;
- la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
- la Legge regionale n.10/2006 concernente il riordino del Servizio sanitario della Sardegna e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016: "Istituzioni dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della regionale 26 gennaio 1995, n.5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale);
- la Legge Regionale 22 dicembre 2014 n. 34 rubricata "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana";

## **ORDINA**

Al Responsabile della Compagnia Barracellare di Nughedu San Nicolò di provvedere alla distruzione della carcassa del cinghiale (appartenente alla fauna selvatica) deceduto a seguito di incidente stradale, mediante interrimento e denaturazione con agenti disinfettanti in una buca profonda e in luogo idoneo, lontano dai corsi d'acqua, nel rispetto della normativa vigente in materia;

Il Servizio di Vigilanza e il Servizio Veterinario sono incaricati di far osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza per quanto di propria competenza.;

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Nughedu San Nicolò.

Dalla Residenza Municipale, 17/02/2023

Il Sindaco  
Michele Carboni



# COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

*c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari*

*Piazza Marconi, n° 2*

*Tel. 079/763042 - Fax 079/763394*

*E-Mail: [sindaco@comunenughedusn.it](mailto:sindaco@comunenughedusn.it)*

*Prot. 591 del 20/02/2023*

## **ORDINANZA N° 4 DEL 20/02/2023**

**CHIUSURA DELLE STRADE INTERESSATE DALLA SFILATA DI CARNEVALE, PER IL GIORNO 21/02/2023 DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 19:00.**

### **IL SINDACO**

**VISTA** la richiesta di emissione ordinanza di chiusura strade, trasmessa dalla Sig.ra Cherchi Ilaria, in qualità di Presidente Pro tempore del comitato “Sant’Antonio Abate” di Nughedu San Nicolò, in occasione della sfilata di Carnevale che avrà luogo in data 21/02/2023 dalle ore 15:00 alle ore 19:00, e che vedrà interessate le seguenti Vie: Piazza Marconi, Via Cagliari, Via Piave, Via Mameli, Via Sassari, Corso Umberto I, Via Garibaldi, Via Dante;

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di provvedere al conseguente divieto di transito e di parcheggio nelle vie interessate;

**AVVALENDOSI** delle leggi in materia;

### **ORDINA**

**LA CHIUSURA AL TRANSITO E AL PARCHEGGIO DELLE STRADE: PIAZZA MARCONI, VIA CAGLIARI, VIA PIAVE, VIA MAMELI, VIA SASSARI, CORSO UMBERTO I, VIA GARIBALDI, VIA DANTE, IN DATA 21/02/2023 DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 19:00.**

E’ consentito il solo transito ai mezzi degli organizzatori in modo da consentire il regolare svolgimento della sopracitata Sfilata.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

### **DISPONE**

Che la violazione della presente Ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. n°152/2006, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata **denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.**

Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall’art.2 e segg. della Legge 6/12/1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8 e segg. del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

La presente Ordinanza dovrà:

- a) essere pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune,
- b) trasmessa all’Ufficio di Polizia Urbana, ed al locale Comando Stazione Carabinieri che sono incaricati della vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 20/02/2023

Il Sindaco  
(*Michele Carboni*)



# COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

*c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari*

*Piazza Marconi, n° 2*

*Tel. 079/763042 - Fax 079/763394*

*E-Mail: [sindaco@comunenughedusn.it](mailto:sindaco@comunenughedusn.it)*

*Prot. 1169 del 07/04/2023*

## **ORDINANZA n° 5 del 07/04/2023**

**Istituzione del divieto di transito dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate sulla Strada Comunale “S’arzola udule - Oronide”.**

### **IL SINDACO**

**Dato Atto** che a seguito di un sopralluogo del personale dell’ufficio tecnico, presso la strada “S’arzola Udule – Oronide”, si sia riscontrato che nella detta strada sussistano diverse situazioni di pericolo dovute al cedimento dei muri perimetrali su vari punti;

**Dato atto** il problema segnalato, potrebbe creare una situazione di pericolo per i mezzi che vi transitano e per i terreni privati sottostanti;

**Considerato** che, vista la situazione di immediato pericolo, questa Amministrazione Comunale ritiene indispensabile limitare il transito ai mezzi che abbiano una portata massima non superiore a 3,5 tonnellate;

**Ritenuto** pertanto necessario ed opportuno disciplinare la viabilità dei mezzi pesanti nella strada comunale suindicata, al fine di salvaguardare le caratteristiche strutturali della piattaforma stradale, onde evitare l’aggravarsi dell’attuale cedimento, con possibili situazioni di pericolo emergenti per la pubblica incolumità e la sicurezza dei mezzi in transito;

**Nell’attesa** che l’Amministrazione Comunale individui e attui soluzioni che risolvano i problemi enunciati in modo più completo e definitivo;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30-04-1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.P.R. del 16-12-1992 n. 495 “Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le modifiche apportate al Codice della Strada, D.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni, dal D.lgs. n.151/2003 e dalla legge di conversione n. 214/2003;

**Visto** l’art. 107, D.lgs. 18-08-2000, n. 267;

**Visti** gli artt. 3, 5, e 6 del vigente Codice della Strada e i relativi articoli del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada;

**Visto** l’art. 39 del vigente Codice della Strada e l’art. 117, letta) e h) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada;

**Visto** l’art. 157 cc. 5 e 8 del Codice della Strada;

**Visti** i vigenti regolamenti comunali di polizia urbana e di polizia rurale.

**Visto** l’articolo 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.).

**Visti** gli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 152/2006.

**Visto** l’articolo 16 della Legge 689/81.

**Avvalendosi** delle leggi in materia;

## **ORDINA**

Con decorrenza immediata, il divieto di transito a tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nella strada rurale comunale “**S’arzola udule - Oronide**”;

I mezzi che transiteranno al di fuori dei casi consentiti, saranno sanzionati secondo l’Art. 157 cc. 5 e 8 del Codice della Strada a spese dei trasgressori;

**Delle presenti disposizioni dovrà essere data la massima informazione a tutta la cittadinanza ed a tutti gli operatori interessati.**

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente legislazione;

Gli addetti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sull’esecuzione della presente Ordinanza;

La presente Ordinanza dovrà essere:

- c) pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune,
- d) trasmessa all’Ufficio di Polizia Urbana, ed al locale Comando Stazione Carabinieri che sono incaricati della vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza.
- e) Trasmessa al Comando dei carabinieri di competenza territoriale;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall’art.2 e segg. della Legge 6/12/1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8 e segg. del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Dalla Residenza Municipale, addì 07/04/2023

**IL SINDACO**  
(*Michele Carboni*)



# COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: [sindaco@comunenughedusn.it](mailto:sindaco@comunenughedusn.it)

Prot. 1351 del 28/04/2023

## ORDINANZA N° 6 DEL 28/04/2023

**DIVIETO DI SOSTA E PARCHEGGIO in Via Sassari, in data 03/05/2023, dalle ore 21.00 alle ore 02.00 del giorno successivo.**

### IL SINDACO

**VISTA** la richiesta di chiusura della Via Sassari (prot. 1350 del 28/04/2023), trasmessa dal Sig. Campus Matteo, per la realizzazione di un progetto scolastico che avrà luogo in data 03/05/2023 dalle ore 21.00 alle ore 02.00 del giorno successivo;

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di provvedere al conseguente divieto di transito e di parcheggio nella zona interessata;

**AVVALENDOSI** delle leggi in materia;

### ORDINA

- **IL DIVIETO DI SOSTA E PARCHEGGIO** eccetto per i mezzi autorizzati, in Via Sassari, in data 03/05/2023, dalle ore 21.00 alle ore 02.00 del giorno successivo.
- **LA CHIUSURA AL TRANSITO** eccetto per i mezzi autorizzati, in Via Sassari in data 03/05/2023 dalle ore 21.00 alle ore 02.00 del giorno successivo.

È consentito il transito e la sosta ai mezzi di soccorso, sorveglianza e servizio oltre che a quelli degli organizzatori, in modo da consentire il regolare svolgimento del sopracitato progetto scolastico.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

### DISPONE

Che la violazione della presente Ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n°152/2006, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata **denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.**

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e trasmessa al locale Comando Stazione Carabinieri che sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 28/04/2023

Il Sindaco  
Michele Carboni



# COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

*c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari*

*Piazza Marconi, n° 2*

*Tel. 079/763042 - Fax 079/763394*

*E-Mail: [sindaco@comunenughedusn.it](mailto:sindaco@comunenughedusn.it)*

*Prot. 1568 del 16/05/2023*

## ORDINANZA N° 07 DEL 16/05/2023

### Misure per la prevenzione degli incendi estivi annualità 2023

#### IL SINDACO

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n° 17/53 del 04 Maggio 2023, con la quale sono state approvate le Prescrizioni Regionali antincendio 2023-2025, parte integrante del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi della Legge 21.11.2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

**VISTO** l'allegato alla deliberazione di cui sopra “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016”;

**RILEVATA** la presenza, lungo i tracciati delle strade pubbliche ricadenti nel Comune di Nughedu San Nicolò, di rovi e sterpaglie che fuoriescono dalle proprietà private, di materiale secco di varia natura e di numerose aree di proprietà privata infestate da erbacce, sterpaglie e/o interessate da discariche abusive contenenti rifiuti vari e materiali infiammabili;

**CONSIDERATO** che tali situazioni, oltre a ledere il decoro urbano, configurano un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di insetti nocivi (ratti, zecche, blatte, etc.) e incrementano, con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

**ATTESA** la necessità di fissare i termini per il taglio delle siepi lungo le strade extraurbane comunali e vicinali per il corrente anno;

**VISTA** la necessità di adottare provvedimenti urgenti a tutela della salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente;

**CONSIDERATO** che dal 1° giugno al 31 ottobre 2023, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” (Art. 7 delle Prescrizioni Regionali antincendi 2023);

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all'art. 7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e Presidente della Provincia;

#### ORDINA

#### ENTRO IL 01 GIUGNO 2023

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 10 metri.
- f) Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere entro il **01 GIUGNO 2023** al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo;

**Nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" è vietato:**

- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
- b) utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
- c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innescò di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000;
- d) smaltire braci;
- e) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- f) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", sono comunque vietate le azioni indicate all'art. 4 delle Prescrizioni Regionali antincendi 2023.

**Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo dal 1° Giugno al 31 Ottobre 2023.**

## INFORMA

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione delle seguenti sanzioni, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi;

- € 25,00 e massima di € 500,00, ai sensi del D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003;
- € 1.032,00 e massima di € 10.329,00, ai sensi dell'art 10 della Legge 21.11.2000, n.353.
- Inoltre le sanzioni introdotte dalla L.R. n. 8/2016, art. 24, comma 3, lett. b), c), d) ed e), sono integralmente assorbite dall'art. 10, comma 6, della L. n. 353/2000, che dispone un'unica severa sanzione, da € 5.000 a € 50.000.

## DEMANDA

Alla Polizia Municipale, alla Compagnia Barracellare, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Nughedu San Nicolò e ne sarà data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.

Il Sindaco  
Michele Carboni



# COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

*c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari*

*Piazza Marconi, n° 2*

*Tel. 079/763042 - Fax 079/763394*

*E-Mail: [sindaco@comunenughedusn.it](mailto:sindaco@comunenughedusn.it)*

*Prot. 1662 del 24/05/2023*

## ORDINANZA N° 8 DEL 24/05/2023

**DIVIETO DI SOSTA E PARCHEGGIO in Via Aspromonte, Via Angioi e Piazza Vittorio Emanuele in data 24/05/2023, dalle ore 21.00 alle ore 24.00.**

### IL SINDACO

**VISTA** la richiesta di chiusura della Via Aspromonte, Via Angioi dal civico n. 2 al n. 20 e Piazza Vittorio Emanuele (prot. 1660 del 24/05/2023), trasmessa dal Sig. Campus Matteo, per la realizzazione di un progetto scolastico che avrà luogo in data 24/05/2023 dalle ore 21.00 alle ore 24.00;

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di provvedere al conseguente divieto di transito e di parcheggio nella zona interessata;

**AVVALENDOSI** delle leggi in materia;

### ORDINA

- **IL DIVIETO DI SOSTA E PARCHEGGIO** eccetto per i mezzi autorizzati, in Via Aspromonte, Via Angioi dal civico n. 2 al n. 20 e Piazza Vittorio Emanuele, in data 24/05/2023, dalle ore 21.00 alle ore 24.00.
- **LA CHIUSURA AL TRANSITO** eccetto per i mezzi autorizzati, in Via Aspromonte, Via Angioi dal n. 2 al n. 20 e Piazza Vittorio Emanuele, in data 24/05/2023, dalle ore 21.00 alle ore 24.00. È consentito il transito e la sosta ai mezzi di soccorso, sorveglianza e servizio oltre che a quelli degli organizzatori, in modo da consentire il regolare svolgimento del sopracitato progetto scolastico.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

### DISPONE

Che la violazione della presente Ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n°152/2006, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata **denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.**

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e trasmessa al locale Comando Stazione Carabinieri che sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 24/05/2023

Il Sindaco  
Michele Carboni



# COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: [sindaco@comunenughedusn.it](mailto:sindaco@comunenughedusn.it)

Prot. 1756 del 04/06/2023

## ORDINANZA n° 9 del 04/06/2023

**Istituzione del divieto di transito presso la strada comunale sita in Loc. Puppujones – Pianu e rena”.**

### IL SINDACO

**Dato Atto** che a si è verificata una frana, nella strada comunale sita in Loc. Puppujones – Pianu e rena;

**Dato atto** che il problema segnalato, rappresenta un pericolo per l'incolumità pubblica;

**Considerato** che, vista la situazione di immediato pericolo, questa Amministrazione Comunale ritiene indispensabile istituire un divieto di transito nella strada sopra citata;

**Nell'attesa** che l'Amministrazione Comunale individui e attui soluzioni che risolvano i problemi enunciati in modo più completo e definitivo;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30-04-1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'art.6 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”.

**Avvalendosi** delle leggi in materia;

### ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada comunale sita in Loc. Puppujones – Pianu e rena;

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente legislazione;

Gli addetti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;

La presente Ordinanza dovrà essere:

- f) pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune,
- g) trasmessa all'Ufficio di Polizia Urbana, ed al locale Comando Stazione Carabinieri che sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.
- h) Trasmessa al Comando dei carabinieri di competenza territoriale;

Dalla Residenza Municipale, addì 04/06/2023

IL SINDACO  
(Michele Carboni)



# COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

*c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari*

*Piazza Marconi, n° 2*

*Tel. 079/763042 - Fax 079/763394*

*E-Mail: [sindaco@comunenughedusn.it](mailto:sindaco@comunenughedusn.it)*

*Prot. N. 1818*

## ORDINANZA N° 10 DEL 05/06/2023

### **Ordinanza contigibile ed urgente - Inagibilita' Locali Comunali a seguito dei danni causati dalle piogge**

#### IL SINDACO

**Premesso** che il territorio Comunale è stato colpito da fenomeni climatici avversi con copiose e ingenti piogge;

**Constato** che i locali Comunali siti nella Via Cagliari, distinti in catasto al Foglio 6 mappale 1096 e adibiti a Sala Barracellare e deposito di materiali vari, a seguito di sopralluogo dell'ufficio tecnico, risultano aver riportato ingenti danni e risultano quindi essere impraticabili a causa delle infiltrazioni d'acqua;

**Considerata** la necessità di salvaguardare l'incolumità pubblica;

**Ritenuto** pertanto di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

**Visto** l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833, che assegna al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, la competenza per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;

**Visto** il Decreto Legislativo 267/2000 "T.U.E.L." e s.m.i.;

**Visto** l'art. 54 del Decreto Legislativo 267/2000;

**Vista** la Legge 241/90 e s.m.i.;

#### ORDINA

La tempestiva chiusura per inagibilità dei locali Comunali siti nella Via Cagliari, adibiti a Sala Barracellare e deposito di materiali vari, dalla data odierna e sino al completamento dei lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria dei locali stessi.

#### DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga, affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune e venga trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Nughedu San Nicolò.

#### AVVISA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla

notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. N. 495/1992.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i.

Dalla Residenza Municipale, 05/06/2023

Il Sindaco  
Michele Carboni



# COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: [sindaco@comunenughedusn.it](mailto:sindaco@comunenughedusn.it)

Prot. 1827

## **ORDINANZA n° 11 del 05/06/2023**

**Istituzione del divieto di transito presso le strade comunali site in Loc. Iscias, Pilicchi, Orostemma e Oruniles - Profeta.**

### **IL SINDACO**

**Dato Atto** che si sono verificate delle frane dovute alle avverse condizioni metereologiche che hanno interessato il territorio Comunale con Piogge ingenti e copiose, nelle strade comunali site in Loc. Iscias, Pilicchi, Orostemma e Oruniles - Profeta;

**Dato atto** che il problema segnalato, rappresenta un pericolo per l'incolumità pubblica;

**Considerato** che, vista la situazione di immediato pericolo, questa Amministrazione Comunale ritiene indispensabile istituire un divieto di transito nelle strade sopra citate;

**Nell'attesa** che l'Amministrazione Comunale individui e attui soluzioni che risolvano i problemi enunciati in modo più completo e definitivo;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30-04-1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'art.6 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

**Avvalendosi** delle leggi in materia;

### **ORDINA**

Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza la chiusura al transito veicolare e pedonale delle strade comunali site in Loc. Iscias, Pilicchi, Orostemma e Oruniles - Profeta;

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente legislazione;

Gli addetti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;

La presente Ordinanza dovrà essere:

- i) pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune,
- j) trasmessa all'Ufficio di Polizia Urbana, ed al locale Comando Stazione Carabinieri che sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.
- k) Trasmessa al Comando dei carabinieri di competenza territoriale;

Dalla Residenza Municipale, addì 05/06/2023

**IL SINDACO**  
(Michele Carboni)